



Prot. n. 7476 del 15.06.2017

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 149 del 15.06.2017

OGGETTO: REVOCA E NUOVA ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN C.DA FOSA 21 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 12.09.2016 con prot. n. 9925, dal Sig. **FERRICIONI DAVID**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 02.09.1974 e residente in Montegiorgio (FM) in Via Raffaello, 3, in qualità di comproprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in **Via Fosa, 21** e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 10 particella 247**, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTO l'esito del **sopralluogo**, effettuato in data **05.10.2016** da parte del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno** presso l'immobile sopra citato, che è stato comunicato a questo Ente mediante verbale con prot. in arrivo n. 11132 del 07.10.2016 nel quale si rileva che:

'...Allo stato attuale il fabbricato, ad un esame a vista, presenta un quadro fessurativo tale da evidenziare una situazione di pericolo. In particolare, sull'edificio di due livelli in muratura portante non abitato ma utilizzato come ricovero animali, si evidenziava il crollo parziale del cornicione lato nord e fessurazioni orizzontali nella parete lato est. ...

In via cautelativa ed in attesa degli accertamenti/adempimenti di cui sopra, si comunica che sono state prescritte, temporaneamente le seguenti misure:

- *L'inaccessibilità parziale del fabbricato lato nord*
- *L'intransitabilità con transennamento di adeguata fascia circostante/sottostante al fabbricato*
- *Il monitoraggio del quadro fessurativo riscontrato al fine di verificare l'evolversi del dissesto'*

CONSIDERATO che, in conseguenza del sopra citato verbale, è stata emessa **Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per l'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità' n. 92 del 10.10.2016** Prot. n. 11224 del 10.10.2016, nella quale si dichiarava la totale inagibilità dell'immobile sito in C.da Fosa 21, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Particella 247, inibendone l'utilizzo, e si ordinava ai proprietari l'esecuzione di opere di messa in sicurezza tramite transennatura, oltre al monitoraggio dell'evoluzione del quadro fessurativo;

CONSIDERATO che l'**Ordinanza Sindacale n. 92** del 10.10.2016, relativa al fabbricato sopraindicato, riportava erroneamente l'ordine di *'...effettuare, entro 30gg dalla notifica..., la messa in sicurezza*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



dell'immobile di cui sopra ... tramite transennatura perimetrale dell'edificio' oltre '...l'esecuzione di un monitoraggio del quadro fessurativo con successiva analisi delle condizioni fisiche, delle sollecitazioni e delle resistenze ...';

DATO ATTO, che, come più volte ribadito dai tecnici della Protezione Civile, le Ordinanze non possono contenere disposizioni in merito ai lavori da eseguire, cosa di esclusiva spettanza dei singoli tecnici incaricati dai proprietari;

VISTO, inoltre, che l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 10.10.2016, così come predisposta, non risulta compatibile con le direttive sopra indicate;

VISTA la "Scheda **FAST** per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta in data **06.03.2017** dai componenti della squadra d'ispezione **MR720** del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 007, aggregato n. 00087 00**, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Fosa, 21, catastalmente distinto al **foglio 10 particella 247**;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 10** del Comune di Montegiorgio, con la **particella 247**, risulta intestato a:

- **FERRICIONI DAVID**, nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 02.09.1974, proprietario per la quota di 7/12;
- **LUCIANI AGNESINA**, nata a Campofilone (AP) il 13.01.1940, proprietaria per la quota di 2/12;
- **MARZIALI ANTONIO**, nato a Montegiorgio (FM) il 18.02.1943, proprietario per la quota di 3/12;

ACCERTATO come, nella predetta scheda di rilevamento danno, il fabbricato ha ottenuto il giudizio di "Edificio **NON UTILIZZABILE**";

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi*";

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017*";

VISTA l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a "*Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi*



sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016";

VISTA da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016";

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017, avente ad oggetto "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art.lo 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017";

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 10.10.2016 Prot. n. 11224 del 10.10.2016, relativa al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Fosa, 21, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Particella 247;

e, nel contempo,

ORDINA

Ai Sigg.:

- **FERRICIONI DAVID**, nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 02.09.1974, proprietario per la quota di 7/12, residente a Montegiorgio in Via Raffaello, 3;
- **LUCIANI AGNESINA**, nata a Campofilone (AP) il 13.01.1940, proprietario per la quota di 2/12, residente a Montegiorgio in Via Raffaello, 3;
- **MARZIALI ANTONIO**, nato a Montegiorgio (FM) il 18.02.1943, proprietario per la quota di 3/12, residente a Torre San Patrizio (FM) in Via G. Mazzini, 19 ;

lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in C.da Fosa, 21, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 247, dichiarato NON UTILIZZABILE dalla scheda FAST n. 007 del 06.03.2017.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Armando Benedetti



